



# COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

---

## ***PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

*D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114*

*D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59*

*D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228*

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10*

*D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113*

*D.G.R. 5 giugno 2012 n. 1010*

*Intesa Conferenza Unificata Stato Regioni 5 luglio 2012 n. 83/CU*

AGGIORNATO CON  
DELIBERA DI CONSIGLIO  
COMUNALE  
N. 3 DEL 19.02.2013

# INDICE

PREMESSE .....	5
OGGETTO E DEFINIZIONI.....	5
OGGETTO.....	5
DEFINIZIONI.....	5
PARTE I .....	8
DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE.....	8
1. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione.....	8
2. Fiere.....	8
3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.....	8
PARTE II .....	10
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE .....	10
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ .....	10
Art. 1 – Esercizio del commercio su aree pubbliche e relative e autorizzazioni.....	10
Art. 2 – Autorizzazione con posteggio.....	11
Art. 3 – Produttori agricoli .....	11
Art. 4 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione.....	11
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	12
Art. 5 – Concessione del posteggio: durata e rinuncia.....	12
Art. 6 – Tributi per l’occupazione del posteggio.....	12
Art. 7 – Decadenza della concessione del posteggio.....	12
Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.....	13
Art. 9 – Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi.....	13
CAPO III – ALTRE NORME GENERALI.....	13
Art. 10 – Obblighi e divieti per gli operatori.....	13
Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato.....	14
Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari .....	15
Art. 13 – Norme igienico-sanitarie.....	15
CAPO IV - MERCATI.....	18
Art. 14 – Piano dei mercati e dei posteggi isolati.....	18
Art. 15 – Funzionamento del mercato.....	18
Art. 16 – Graduatorie di mercato e rilevazione delle assenze.....	18
Art. 17 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	19
Art. 18 – Trasferimento dei mercati.....	19
Art. 19 – Ampliamento dei posteggi.....	20
Art. 20 – Posteggi liberi: miglorie.....	20
Art. 21 – Posteggi temporaneamente liberi: assegnazione ai precari.....	21
Art. 22 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	21
Art. 23 – Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	22
Art. 24 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	22

Art. 25 – Mercati straordinari (articolo abrogato).....	22
CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	22
Art. 26 – Autorizzazioni temporanee.....	23
Art. 27 – Festività dei defunti.....	23
Art. 27bis – Autorizzazioni temporanee per espositori.....	23
CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE.....	24
Art. 28 – Domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante.....	24
Art. 29 – Svolgimento dell’attività in forma itinerante: obblighi e divieti.....	24
Art. 30 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell’attività in forma itinerante.....	25
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
Art. 31 – Disposizioni transitorie.....	25
Art. 32 – Sanzioni.....	25
ALLEGATI.....	26
all. 1 Scheda n. 1 – Mercato settimanale.....	26
all. 2 Scheda n. 2 – Posteggi isolati.....	26
all. 3 Tavola n. 1A – Individuazione generale delle vie interessate dal mercato settimanale.....	26
all. 4 Tavola n. 1B – Planimetria del mercato.....	26
all. 5 Tavola n. 2 – Posteggi isolati.....	26
all. 6 Tavola n. 3 – Posteggi cimiteri.....	26
all. 7 Tavola n. 4 – Aree in cui è vietato il commercio itinerante.....	26

**PREMESSE**  
**OGGETTO E DEFINIZIONI**

**OGGETTO**

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano, ed è adottato ai sensi:
  - della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come "LR10") e dei relativi criteri applicativi contenuti nel testo coordinato adottato con deliberazione di giunta regionale del 2 agosto 2005 n. 2113 (di seguito indicata come "DGR2113");
  - del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "DLgs114"), come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
  - del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (di seguito indicato come "DLgs228")
  - dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002").
  - D.G.R. 5 giugno 2012 n. 1010;
  - dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 n. 83/CU (di seguito indicata come "IntesaCU");Il Piano si compone delle seguenti parti:
  - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
    1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
    2. Fiere;
    3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
  - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**
2. Copia del Piano e degli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è depositata, a disposizione degli interessati presso l'Ufficio commercio del Comune e presso il Comando di Polizia municipale.

**DEFINIZIONI**

- a) Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
  - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
  - c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);

- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
- e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
- f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante;
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione (LR 10/01);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR2113);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e

presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
  - **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
  - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
  - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
  - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
  - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
  - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
  - **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
  - **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
  - **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
  - **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.
- y) per **IntesaCU**: l'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 n. 83/CU, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

**PARTE I**  
**DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE**

**1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**

1. L'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è regolamentata dal presente *Piano del commercio su aree pubbliche*, approvato ai sensi della legge regionale n. 10/2001.
2. Per il mercato e per i posteggi isolati sono approvate le seguenti distinte schede e planimetrie, allegata e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste all'articolo 14 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, di cui alla PARTE II del presente Piano:
  - A) MERCATO SETTIMANALE  
vie del centro storico: parcheggio di via IV Novembre, via Generale Vaccari, Piazza Italia, via XXIV Maggio (scheda n. 1, tavola n. 1B)
  - B) POSTEGGI ISOLATI  
parcheggio di via IV Novembre (scheda n. 2, tavola n. 2).

**2. Fiere**

1. Premesso che allo stato attuale non si svolgono né si prevedono fiere in ambito comunale, si precisa che le stesse dovranno eventualmente essere individuate dal consiglio comunale con apposita deliberazione, come previsto dalla LR10. Per ogni fiera dovrà essere approvato anche il relativo regolamento, sulla base dei criteri emanati dalla Regione.

**3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:
  - a) nel Centro Storico, al fine di garantire la tutela del patrimonio storico-artistico del Comune, intendendosi come tale la zona delimitata dalle seguenti vie: via XXIV Maggio, via Roma, piazza Italia, via Castello, via Marconi, via Borgolecco fino all'incrocio con via IV Novembre, via IV Novembre, via Generale Vaccari, piazzale M. Zenzi;
  - b) sulle grandi direttrici: lungo la S.S. 11 e la Provinciale Arzignanese (via Lungo Chiampo) per motivi di viabilità e igienico-sanitari;
  - c) nelle zone produttive (aree D1, D3, D4 e D5) solamente per il settore alimentare, per motivi igienico-sanitari;
  - d) a meno di 250 dal mercato settimanale, limitatamente agli orari in cui lo stesso si svolge, per ragioni legate alla viabilità della zona e per evitare situazioni surrettizie di commercio su aree pubbliche;
  - e) a meno di 250 metri da case di riposo e cimiteri, a tutela del riposo e rispetto del culto dei morti.

Allegata planimetria n. 4 con evidenziate le aree interdette al commercio itinerante.

2. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

**PARTE II**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI,  
POSTEGGI ISOLATI E FIERE**

**CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’**

**Art. 1 – Esercizio del commercio su aree pubbliche e relative e autorizzazioni**

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione. Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DLgs114, come modificato dall’art. 70, comma 1 del DLgs 59/2010, tali autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica nelle zone consentite e con le modalità indicate nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
  - **tipo A:** l’atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio.  
Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
    - all’esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
    - all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione Veneto;
    - all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito della regione Veneto;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
    - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell’ambito della regione veneto;Se rilasciato da un comune di un’altra regione abilita, nell’ambito della regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere.
  - **tipo B:** l’atto rilasciato agli operatori itineranti dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Esso abilita:
    - all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio nazionale;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
    - all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
    - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del DLgs114. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari, e viceversa.
5. L’autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, punto 3. del DLgs114.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.



## **Art. 2 – Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
2. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno, con un minimo di 30 giorni. In tal caso, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

## **Art. 3 – Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio deve essere presentata domanda di assegnazione secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di € 41.316,55 per le ditte individuali e di € 1.032.913,8 per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

## **Art. 4 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10. Ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
2. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico deve essere presentata domanda di volturazione. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di proprietà posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
4. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
5. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo. Nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza della concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5 comma 1 della LR10, deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge 241/1990.

## **CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 5 – Concessione del posteggio: durata e rinuncia.**

1. Ai sensi del punto 1. dell'IntesaCU, le concessioni di posteggio hanno durata non inferiore a nove anni e non superiore a dodici, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali per l'utilizzo del posteggio. La durata della concessione è fissata in fase di avvio della relativa selezione, di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. In caso di rinuncia alla concessione, almeno sei mesi prima della scadenza il titolare deve inviare al Comune espressa comunicazione, datata e sottoscritta dagli interessati, con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente dal proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.

### **Art. 6 – Tributi per l'occupazione del posteggio**

1. Le concessioni annuali e stagionali e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Le concessioni giornaliere nel caso di posteggi temporaneamente liberi assegnati ai precari sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nella misura corrispondente al posteggio assegnato.
3. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti dallo specifico Regolamento comunale. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di polizia municipale, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
4. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
5. Le concessioni che prevedono i servizi elettrico e/o idrico-fognario sono soggette anche al pagamento di una specifica tariffa nella misura stabilita dagli uffici comunali competenti.

### **Art. 7 – Decadenza della concessione del posteggio**

1. L'operatore del mercato annuale a cadenza settimanale decade dalla concessione del posteggio quando supera n. 17 assenze, in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa. Nel caso dei posteggi isolati la decadenza dalla concessione avviene in caso di assenze non giustificate superiori a un terzo del periodo di operatività previsto dalla concessione stessa.
2. Nel caso di società le assenze possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali

confermati, non è conteggiata.

5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 32.

#### **Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 18 *Trasferimento dei mercati*. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 32.

#### **Art. 9 – Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi**

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 32, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

### **CAPO III – ALTRE NORME GENERALI**

#### **Art. 10 – Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DLgs114 i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del DLgs114.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

#### **Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato**

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.

2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri, e di 100 ove possibile. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato; in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2.20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre 1 metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. La merce:
  - non può essere esposta oltre lo spazio assegnato;
  - deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi;
  - può essere appesa oltre la linea del banco al massimo di mt 0,50 purché la parte più bassa della merce esposta sia ad un'altezza minima di mt 2,00 da terra.

L'organo di polizia locale potrà disporre la rimozione della merce, la chiusura temporanea delle tende ed eventualmente dell'intero banco per garantire la necessaria viabilità.

Nel momento del transito dei mezzi d'emergenza, sarà obbligatorio per gli operatori far rientrare repentinamente nel perimetro del posteggio assegnato, qualsiasi elemento sporgente ivi compresi i tendalini dei furgoni posti al di sopra dei banchi.

6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. È vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

## **Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari**

1. Per il mercato, i posteggi isolati e le fiere gli orari di esercizio dell'attività, le fasce orarie per lo scarico delle

merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco e indicati nelle relative schede allegate al Piano. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.

2. Il Comune garantisce lo svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati anche qualora cadano in giornata festiva, con l'obbligo per gli operatori di non lasciare alcun genere di rifiuti derivanti dall'attività svolta. Solo nel caso in cui il giorno di mercato o del commercio nei posteggi isolati coincida con Natale e Capodanno, l'attività viene anticipata alla vigilia.
3. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

### **Art. 13 – Norme igienico-sanitarie**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. Gli operatori devono essere in possesso di attestazione di registrazione rilasciata dall'Asl competente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
8. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6,

devono essere forniti di:

- a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
  - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
  - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
  - e) adeguato piano di lavoro;
  - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
  - b) prodotti di gastronomia cotti;
  - c) prodotti della pesca;
  - d) molluschi bivalvi vivi;
  - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
13. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'attestazione di registrazione rilasciata dall'Asl competente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, in relazione all'attività esercitata.
14. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
15. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 41/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## **CAPO IV - MERCATI**

### **Art. 14 – Piano dei mercati e dei posteggi isolati**

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato, fiera o posteggio isolato indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
  - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

### **Art. 15 – Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

### **Art. 16 – Graduatorie di mercato e rilevazione delle assenze**

1. I competenti uffici del comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e produttori agricoli, è tenuta e aggiornata annualmente dall'ufficio commercio, e ordinata

secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

L'anzianità di presenza è intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato e considerato l'eventuale subingresso.

3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e produttori agricoli, è tenuta e aggiornata annualmente dal Comando di Polizia municipale, in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera k).
4. L'agente di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota settimanalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un'apposita scheda. Questa viene consegnata in copia all'ufficio commercio che provvede a registrare e controllare le eventuali assenze per ciascun assegnatario.
5. Le graduatorie e le schede di rilevazione sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 17 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato, è rilasciata dal Comune, contestualmente alla concessione, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di selezioni pubbliche per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili. Le modalità delle selezioni pubbliche e i parametri di formazione della graduatoria, vengono fissati con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'IntesaCU e delle indicazioni regionali.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

#### **Art. 18 – Trasferimento dei mercati**

1. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/1900 e in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della medesima legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).
2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
3. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato. È disposta, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
4. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;



- b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
5. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui all'art. 16 del presente regolamento, formulata sulla base:
- a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
  - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
- Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati. Lo spostamento può essere anche temporaneo.

### **Art. 19 – Ampliamento dei posteggi**

1. Il responsabile del servizio, su motivata richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

### **Art. 20 – Posteggi liberi: miglorie**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.
3. La presentazione della domanda di migloria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la migloria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migloria.

7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

#### **Art. 21 – Posteggi temporaneamente liberi: assegnazione ai precari**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le “graduatorie precari” distinte per settore merceologico di cui all'art. 16 del presente regolamento.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera k);
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. Ai sensi del punto 6.5, parte III, all. B della DGR2113, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata ogni giornata di svolgimento del mercato a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati solo ad operatori precari dello stesso settore (alimentare / non alimentare), ai sensi dell'art. 1 comma 5 del presente Regolamento.
6. È consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
7. Gli operatori “precari” dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

#### **Art. 22 – Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Agli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nel relativo albo del registro delle imprese, sono riservati appositi posteggi, come indicati nella planimetria di mercato e dei posteggi isolati.
2. L'assegnazione e il rilascio della concessione di posteggio agli imprenditori agricoli avviene sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di selezioni pubbliche per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili. Le modalità delle selezioni pubbliche e i parametri di formazione della graduatoria, vengono fissati con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'IntesaCU e delle indicazioni regionali.
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
5. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata pari a quella per gli operatori del commercio e può essere rilasciata per utilizzo annuale o per utilizzo stagionale correlato alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

**6.** È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

7. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

#### **Art. 23 – Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato;
  - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
  - c) sorteggio.

#### **Art. 24 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. È altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati in piazza del Donatore.

#### **Art. 25 – Mercati straordinari (articolo abrogato)**

## **CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

### **Art. 26 – Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di manifestazioni straordinarie (iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, in occasione di festività, fiere-mercato o sagre) possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, a ditte individuali o società, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs 114.
2. Gli spazi adibiti alle autorizzazioni temporanee di cui al comma precedente sono individuati con apposita delibera di Giunta comunale e sono assegnati in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.
3. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S. possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26.6.1998 n. 168 (Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

### **Art. 27 – Festività dei defunti**

1. In occasione della Festività dei defunti, potranno essere rilasciate n. 4 autorizzazioni temporanee per la vendita di fiori, con validità dal 25 ottobre al 3 novembre:
  - Parcheggio antistante il Cimitero del Capoluogo in V.le Verona: n. 2 autorizzazioni;
  - Parcheggio Cimitero frazione Selva: n. 1 autorizzazione;
  - Piazzale Chiesa frazione Agugliana: n. 1 autorizzazione.Si veda la relativa planimetria n. 3.

### **Art. 27bis – Autorizzazioni temporanee per espositori**

1. Sono individuati due posteggi di mt 3x3 ciascuno (come risulta nella tavola 1B), destinati al posizionamento di gazebo, strutture similari o altri mezzi da parte di aziende, associazioni, comitati ecc. che chiedano la concessione temporanea di suolo pubblico per scopi pubblicitari, di propaganda o altre finalità che comunque non si configurino come attività di vendita.
2. La domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata all'ufficio tecnico comunale almeno 30 giorni prima della data in cui si intende partecipare. L'occupazione è sottoposta al pagamento dei tributi previsti.
3. L'operatore deve rispettare i medesimi orari stabiliti per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture, di cui alla scheda di mercato.
4. La partecipazione è consentita con le seguenti modalità:
  - a. ogni richiedente può occupare un solo spazio;
  - b. è fissato il numero massimo complessivo di 12 presenze per ogni anno solare;
  - c. le presenze consecutive non possono essere più di 4 e devono essere intervallate almeno dal

- medesimo periodo consecutivo effettuato (2 , 3 o 4 settimane);
- d. ogni data autorizzata viene calcolata come effettiva, anche in caso di mancata presenza; non sono pertanto previsti né rimborsi dei tributi versati, né modifiche al conteggio delle giornate;
  - e. in caso di domande concorrenti per le medesime date, viene data priorità a:
    - I) chi abbia nell'anno solare un minor numero complessivo di presenze, sia già autorizzate che da autorizzare;
    - II) data di protocollo.
5. Durante i periodi di campagna elettorale, gli spazi di cui al comma 1 sono riservati esclusivamente a tale finalità e vengono assegnati con le seguenti modalità:
- a. ogni richiedente può occupare un solo spazio;
  - b. la domanda dev'essere presentata all'ufficio tecnico comunale almeno 5 giorni prima della data in cui si intende partecipare;
  - c. in caso di indisponibilità degli spazi per il giorno richiesto, verrà assegnata la prima data libera successiva;
  - d. nel periodo di propaganda elettorale, tenuto conto del numero delle richieste pervenute, il comune garantisce comunque l'assegnazione di almeno uno spazio per ogni richiedente.
6. Nel caso di sopravvenuta indizione di campagna elettorale, eventuali autorizzazioni già rilasciate per scopi diversi dallo svolgimento di propaganda elettorale e/o referendaria, sono revocate di diritto. In tale evenienza, il comune provvederà a concordare con il richiedente un'altra data o il rimborso della quota dei tributi versata.

## **CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 28 – Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata a ditta non ancora iscritta al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA, il Comune deve verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) della LR10, sia iniziata l'attività. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata e il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, come previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) della LR10.

### **Art. 29 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante: obblighi e divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non sia espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente, o non sia sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. Il Comune appronta una planimetria del territorio comunale con evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce allegato e parte integrante della Parte I punto 5 -*Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.*

3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del DLgs114, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

### **Art. 30 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante, come da OMS2002.
5. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti di cui all'art. precedente, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 – Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni previste agli articoli 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 del presente regolamento, nonché ogni altro riferimento a durata, rilascio e rinnovo della concessione di posteggio e ai criteri di formazione di graduatorie degli operatori del commercio e degli imprenditori agricoli per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, potranno essere ridefinite, sulla base delle indicazioni regionali relative alle modalità di effettiva applicazione dell'IntesaCU.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione. Contestualmente sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

### **Art. 32 – Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del DLgs114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 29 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 11 e 30 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il responsabile del servizio può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
  - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
  - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
  - c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs 114.
7. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

## ALLEGATI

- all. 1 Scheda n. 1 – Mercato settimanale
- all. 2 Scheda n. 2 – Posteggi isolati
- all. 3 Tavola n. 1A – Individuazione generale delle vie interessate dal mercato settimanale
- all. 4 Tavola n. 1B – Planimetria del mercato
- all. 5 Tavola n. 2 – Posteggi isolati
- all. 6 Tavola n. 3 – Posteggi cimiteri
- all. 7 Tavola n. 4 – Aree in cui è vietato il commercio itinerante